



UNPLI PARMA - APS

Sede in Sala Baganza (PR) Via Garibaldi, 4, 43038

Codice Fiscale 92134670345

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale n. 01 dell'Assemblea Straordinaria del 22/03/2021.

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 21,00, in via telematica, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione **UNPLI PARMA - APS**, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Modifiche allo statuto sociale per adeguamento per adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore, ai sensi del DLgs. N. 117/17;
2. Variazione della sede legale;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Provinciale dell'Associazione, sig. Stocchi Aldo, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Cobianche Michael.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti mediante collegamento telematico su piattaforma GoToMeeting, n. 16 Pro Loco affiliate UNPLI, su n. 26 Pro Loco iscritte nel libro soci, e precisamente le Pro Loco di: Basilicanova, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Felino, Fornovo Taro, Langhirano, Lesignano de'Bagni, Medesano-Felegara, Neviano degli Arduini, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Sissa-Trecasali, Varano Marchesi, Zibello. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

All'Assemblea sono presenti, inoltre, il Presidente Regionale UNPLI sig. Virgilio Garganelli ed il rag. Ermete Dall'Asta, consulente dell'UNPLI Provinciale di Parma e membro dell'organo regionale di controllo dell'UNPLI.

Il Presidente, prima di passare alla discussione dei punti all'O.d.G., dopo i saluti, comunica che il Consiglio Provinciale nella seduta del 15 Marzo ultimo scorso, ha approvato i punti che sono posti all'O.d.G.. Prosegue chiedendo all'Assemblea la inversione dei punti 1 e 2 all'O.d.G. in quanto l'indirizzo del Comitato Provinciale dovrà essere inserito nello Statuto.

L'Assemblea approva alla unanimità l'inversione e pertanto:

Punto Primo: Modifiche allo statuto sociale per adeguamento per adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore, ai sensi del DLgs. N. 117/17;

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare l'attività dell'Associazione alle norme relative all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017.

Considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione del regime giuridico di cui al citato DLgs. 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura, come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, si rende necessario iscriversi al registro delle Associazioni di Promozione Sociale e pertanto il Comitato Provinciale, con l'approvazione del presente Statuto, si chiamerà: Comitato Provinciale UNPLI Parma APS.

Il Presidente informa l'Assemblea che allo statuto in approvazione, rispetto allo Statuto che ogni Pro Loco ha ricevuto, sono stati aggiunti due commi aventi la stessa finalità: All'art. 8 è stato aggiunto il comma 8.11 in cui è stata prevista la possibilità di svolgere Assemblee dell'Associazione in via telematica, come quella di questa; all'art. 9 è stato aggiunto il comma 9.9 in cui è stata prevista la possibilità al Consiglio Provinciale di svolgere Consiglio in via telematica.

Considerato che ogni Pro Loco ha ricevuto copia dello Statuto, chiede all'Assemblea, di non procedere alla lettura articolo per articolo ma di aprire la discussione sull'argomento. L'Assemblea approva la proposta del Presidente. Dopo una breve discussione, il Presidente mette in votazione il nuovo Statuto del Comitato Provinciale UNPLI Parma APS, con le aggiunte agli art. 8 e 9 come sopra specificate.

L'Assemblea:

- vista la relazione del Presidente in merito all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017;
- considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione del regime giuridico di cui al citato DLgs. 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, delibera all'unanimità il nuovo testo di statuto composto da n. 26 articoli che qui sia allega, dando mandato al Presidente e, all'occorrenza al segretario, di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato ed espressamente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. .

Punto Secondo: Variazione della sede legale

Il Presidente precisa che, per meglio far fronte alle esigenze operative dell'Associazione, si renderebbe opportuno il trasferimento della sede attualmente posta in Comune di Fornovo di Taro, Via 24 Maggio, 28 a Sala Baganza (PR) Via Garibaldi n. 4. Il locale sarà messo a disposizione dal Presidente senza oneri per l'Associazione.

Il Presidente lascia la parola agli intervenuti, e dopo una breve discussione l'Assemblea delibera, all'unanimità il trasferimento della Sede legale dal Comune di Fornovo (PR) al comune di Sala Baganza (PR) in Via Garibaldi n. 4.

Punto Terzo: Varie ed eventuali.

Il Presidente ringrazia il Presidente Regionale UNPLI Virgiglio Garganelli e gli cede la parola invitandolo a chiarire cosa vuol dire essere Rete UNPLI .

Il Presidente Garganelli si dice soddisfatto di partecipare all'Assemblea ed entrando nell'argomento della Rete Pro Loco UNPLI sottolinea quanto sia stato importante raggiungere questo obiettivo in quanto le Pro Loco potranno avranno più possibilità di accedere a finanziamenti pubblici, più possibilità di sottoscrivere, in via prioritaria, convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, avere Statuti Regionali, Provinciali e delle singole Pro Loco uguali su tutto il territorio nazionale. Ha poi sottolineato la necessità dell'affiliazione all'UNPLI, anche nel momento particolarmente difficile che stiamo attraversando e ringrazia anche tutti i Soci Pro Loco che si sono prodigati per alleviare sofferenze e disagi in questo periodo di epidemia, cercando di restare uniti a fronte di subdoli tentativi di divisione da parte di anonime o quanto meno tentativi sporadici di nuove associazioni di Pro Loco.

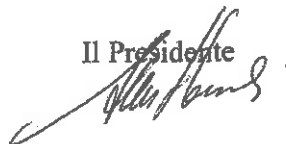
Il Presidente cede successivamente la parola al rag. Ermete Dall'Asta, consulente dell'UNPLI Provinciale di Parma che informa l'Assemblea sull'iter per l'entrata in vigore del RUNTS il Registro Unico Nazionale per le Associazioni del Terzo Settore in attuazione del DLgs. 117/2017 e specifica che se alla data del 31 Maggio 2021, le Pro Loco non hanno provveduto all'adeguamento dello Statuto, perderanno le agevolazioni previste dalla normativa vigente e successivamente, quando lo faranno, l'Assemblea dovrà essere convocata in via straordinaria anziché ordinaria.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,30.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO COMITATO PROVINCIALE UNPLI PARMA - APS

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'

ART. 1 – COSTITUZIONE

1.1 E' costituita, ai sensi della Legge Nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, Il Comitato Provinciale Pro Loco UNPLI Parma, che riunisce le Pro Loco aderenti all'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (d'ora in avanti UNPLI), aventi sede nella Provincia di Parma e riveste la qualifica di associazione di promozione sociale del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'associazione è denominata "UNPLI PARMA – APS" (d'ora in avanti UNPLI Parma). Dell'acronimo APS o dell'indicazione associazione di promozione sociale dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni ai pubblico.

1.2 L'UNPLI Parma è articolazione periferica dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, facente capo al Comitato Regionale UNPLI Emilia Romagna APS (d'ora in avanti UNPLI Emilia Romagna), di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.

1.3 L'UNPLI Parma è un'associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia, dotata di autonomia patrimoniale.

1.4 L'UNPLI Parma ha sede legale a Sala Baganza (PR), in Via Garibaldi n. 4, e può istituire una o più sedi operative. L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del territorio del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale dell'associazione, nonché l'istituzione e il trasferimento delle eventuali sedi



	secondarie, spettano al Consiglio Provinciale.	
	1.5 Il logo ed emblema ufficiale dell'UNPLI Parma è costituito dal logo	
	ufficiale dell'UNPLI, a cui può affiancarsi un ulteriore simbolo del Comitato	
	Provinciale.	
	ART. 2 - OGGETTO SOCIALE	
	2.1 L'UNPLI Parma non ha scopo di lucro ed è costituita per il	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in campo	
	culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, enogastronomico,	
	sociale e nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche	
	giovanili secondo gli indirizzi normativi della Regione Emilia-Romagna,	
	dello Stato italiano e della Comunità Europea.	
	2.2 L'UNPLI Parma coopera con le Istituzioni, con l'Unione Nazionale delle	
	Pro Loco d'Italia, con il Comitato Regionale UNPLI Emilia Romagna e con	
	gli altri Comitati provinciali dell'UNPLI Emilia Romagna per la promozione	
	e la valorizzazione dell'Italia, della Regione Emilia Romagna e della	
	Provincia di Parma in particolare, in campo turistico, culturale, ambientale,	
	ecologico, naturalistico, enogastronomico, sportivo, sociale e nell'ambito	
	della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili.	
	2.3 In quanto Comitato Provinciale, ai sensi dello Statuto dell'Unione	
	Nazionale delle Pro Loco d'Italia, l'UNPLI Parma ha il compito di:	
	a) rappresentare gli interessi delle Pro Loco operanti nel territorio	
	provinciale, nei confronti degli Organi istituzionali e di tutti gli enti pubblici	
	e privati che operano a livello provinciale e sub-provinciale;	
	a) fungere da struttura di coordinamento delle Pro Loco associate	
	operanti nel territorio provinciale e delle loro attività, attivando un efficiente	

	servizio di segreteria ed eventualmente avvalendosi anche delle strutture	
	periferiche;	
	b) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro	
	Loco associate operanti nel territorio provinciale, anche trainate propri mezzi	
	di stampa ed informati, da effettuarsi in stretto coordinamento con le altre	
	UNPLI Provinciali presenti sul territorio regionale;	
	c) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza	
	tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi	
	istituzionali, in accordo con l'UNPLI Emilia Romagna;	
	d) attivare ed organizzare la formazione di dirigenti, associati ed	
	operatori dell'UNPLI Parma nei settori della gestione amministrativa ed	
	economico-finanziaria e della programmazione di attività solidali, culturali,	
	turistiche e ricreative, previa autorizzazione dell'UNPLI Emilia Romagna ed	
	in coordinamento con le altre UNPLI Provinciali presenti sul territorio	
	regionale;	
	e) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le	
	disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie,	
	previa autorizzazione dell'UNPLI Emilia Romagna;	
	f) svolgere attività di informazione e di accoglienza turistica, dotandosi	
	di qualsiasi struttura per realizzare i propri scopi in tutti i campi di cui	
	all'oggetto sociale.	
	2.4 L'UNPLI Parma persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento	
	in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5,	
	comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:	
	– interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
		

	condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli	
	animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.	
	281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117);	
	– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e	
	successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);	
	– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche	
	e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di	
	promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);	
	– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale	
	o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del decreto legislativo	
	3 luglio 2017, n. 117);	
	– servizi strumentali agli enti del Terzo settore associati (ai sensi	
	dell'articolo 5, comma 1 lettera m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.	
	117).	
	2.5 Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte	
	dall'UNPLI Parma in favore degli associati o di terzi, avvalendosi in modo	
	prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti alle Pro Loco	
	riunite nell'UNPLI Parma.	

	2.6 L' UNPLI Parma inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e	
	secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, ai sensi e	
	nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e	
	dalle relative disposizioni attuative. La loro individuazione potrà essere	
	operata con delibera del Consiglio Provinciale. Nel caso l'Associazione	
	eserciti attività diverse, il Consiglio Provinciale dovrà attestare il carattere	
	secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi	
	dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	2.7 L' UNPLI Parma può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo	
	quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al	
	fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di	
	raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e	
	continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la	
	cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse	
	proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	ART. 3 - ASSOCIATI: ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA	
	QUALIFICA. DIRITTI E DOVERI	
	3.1 Possono essere soci dell'UNPLI Parma tutte le Pro Loco operanti nel	
	territorio della provincia di Parma regolarmente associate all'Unione	
	Nazionale Pro loco d'Italia e costituite nel rispetto delle leggi vigenti in	
	materia di associazioni di promozione sociale, nonché delle norme del	
	presente statuto e delle norme statutarie e regolamentari dell'UNPLI.	
	Possono altresì acquisire la qualifica di socio le Pro Loco della provincia non	
	riconosciute quali associazione di promozione sociale, purché costituite nel	
		

	rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente statuto e delle norme	
	statutarie e regolamentari dell'UNPLI, che non abbiano scopo di lucro e a	
	condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del	
	numero delle associazioni di promozione sociale aderenti all' UNPLI Parma.	
	3.2 La Pro Loco che intende aderire all'UNPLI Parma, dovrà attenersi alle	
	modalità previste dalle norme dello Statuto Nazionale e dello Statuto UNPLI	
	Emilia Romagna. In particolare, la Pro Loco deve inoltrare formale richiesta	
	scritta all'UNPLI Emilia Romagna, la quale accertati i requisiti inderogabili	
	di cui all'art. 3.2 dello Statuto UNPLI, entro 60 giorni provvede	
	all'iscrizione nel registro dei soci. L'iscrizione o il diniego motivato da parte	
	del Comitato provinciale viene comunicato alla Pro Loco entro il termine	
	perentorio di 60 giorni.	
	3.3 Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 3.2 dello Statuto UNPLI o in	
	caso di diniego motivato, la Pro Loco, entro 60 giorni può presentare ricorso	
	al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in maniera definitiva nei	
	termini previsti dal Regolamento.	
	3.4 La Pro Loco iscritta è tenuta al versamento della quota associativa annua	
	stabilita dal Consiglio Nazionale. Tale quota può essere maggiorata	
	dall'UNPLI Emilia Romagna per le proprie esigenze funzionali, fermo	
	restando che la quota nazionale stabilita deve essere integralmente e	
	immediatamente versata nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio Nazionale	
	dell'UNPLI.	
	3.5 La quota associativa non è trasmissibile, non è rivalutabile e non è	
	frazionabile.	
	3.6 L' adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in	

	ogni caso il diritto di recesso.	
	3.7 Ogni associato ha diritto a partecipare in Assemblea, con diritto di voto singolo, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;	
	3.8 Alle Assemblee hanno diritto di voto le Pro Loco iscritte nei libri sociali da almeno tre mesi.	
	3.9 Non sono ammessi soci temporanei. L'adesione della Pro Loco ad altre reti associative concorrenti o comunque aventi scopi e/o finalità analoghi a quelli dell'UNPLI non è consentita, a pena di esclusione.	
	3.10 Gli associati hanno altresì il diritto di:	
	a) ricevere annualmente la tessera associativa dell'UNPLI e fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente connessi;	
	b) partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'UNPLI;	
	c) avere puntuale informazione sulle attività dell'UNPLI nei limiti e con le modalità previste dalle leggi e dal presente statuto;	
	d) svolgere, su delega dell'UNPLI Emilia Romagna o dell'UNPLI Parma attività di programmazione e di organizzazione.	
	3.11 Previa richiesta scritta al Presidente Provinciale, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, i soci tramite delegato hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti da:	
	- bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	- bilancio sociale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	- libro degli associati;	
	<i>cu null</i>	<i>[Signature]</i>

		– libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
		– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,
		dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
		– libro inventario tenuto dalla Segreteria Provinciale;
		– registro dei volontari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
		n. 117.
		3.12 L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede provinciale, con
		modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio
		indicati dal Segretario provinciale. I Soci sono tenuti alla riservatezza sui
		fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno
		responsabili per i danni subiti dall'UNPLI Parma in caso di indebita
		rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del
		controllo. In ogni caso, l'UNPLI Parma potrà richiedere al Socio la
		sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i
		documenti appresi per attività concorrenziali. In nessun caso è ammessa la
		riproduzione in qualunque forma e il rilascio di copia cartacea o in formato
		digitale di parte e/o di tutti i documenti esaminati.
		3.13 I soci hanno il dovere di:
	a)	di osservare integralmente le norme statutarie, regolamentari e del
		Codice etico e quanto deliberato dagli organi centrali, dagli organismi
		ausiliari e dagli organi periferici dell'UNPLI;
	b)	versare la quota sociale, nei termini e nelle modalità deliberati dal
		Consiglio Nazionale e dall'UNPLI Emilia Romagna;
	c)	versare eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea;
	d)	perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal

	Consiglio Provinciale di UNPLI Parma;	
	e) tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un	
	comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e	
	rigore morale;	
	f) comunicare all'UNPLI Emilia Romagna, che ne curerà la trasmissione alla	
	Giunta Esecutiva Nazionale, le eventuali variazioni al proprio Statuto, entro	
	30 giorni dalla loro approvazione; la Giunta Esecutiva Nazionale potrà, ove	
	ritenuto necessario per il rispetto delle norme e dei principi sanciti nello	
	Statuto, richiedere al Socio ulteriori modifiche.	
	3.14 La qualifica di socio si perde per:	
	a) recesso dall'UNPLI, formalizzato per iscritto;	
	b) estinzione giuridica della Pro Loco;	
	c) esclusione dall'UNPLI per accertate violazioni dello Statuto;	
	d) decadenza per la perdita o il mancato possesso dei requisiti di legge e	
	delle norme statutarie.	
	3.15 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento	
	della quota associativa annuale, anche	
	parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Nazionale	
	UNPLI e dall'UNPLI Emilia Romagna.	
	3.16 Lo scioglimento di una Pro Loco è accertato dal Consiglio dell'UNPLI	
	Emilia Romagna, che ne dà comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva	
	Nazionale entro il termine di 30 giorni.	
	3.17 Il mancato versamento di due quote consecutive determina la decadenza	
	dall'UNPLI, previa deliberazione del Consiglio dell'UNPLI Emilia	
	Romagna, il quale ne dà comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva	
	<i>Ch. M. L.</i>	<i>AS</i>

	Nazionale entro il termine di 30 giorni. I soci morosi per conservare	
	l'anzianità di affiliazione all'UNPLI sono tenuti al versamento delle quote	
	pregresse non pagate.	
	3.18 Il provvedimento disciplinare di esclusione di una Pro Loco, viene	
	proposto con parere motivato dal Comitato Regionale dell'UNPLI Emilia	
	Romagna ed è adottato dalla Giunta Esecutiva nazionale con deliberazione	
	motivata, a seguito di constatate violazioni delle norme statutarie,	
	regolamentari e del Codice etico o di direttive e/o delibere degli Organi	
	centrali, degli Organismi ausiliari e degli Organi centrali e periferici	
	dell'UNPLI Emilia Romagna, nonché dell'UNPLI Parma, o in caso di	
	svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'UNPLI Nazionale e/o	
	dell'UNPLI Emilia Romagna o dell'UNPLI Parma, o che in qualunque	
	modo, arrechino o possano arrecare danni, anche morali, all'UNPLI. Il	
	provvedimento di esclusione viene comunicato alla Pro Loco interessata	
	entro il termine perentorio di 30 giorni. Avverso tale deliberazione motivata	
	di esclusione, la Pro Loco può, entro 30 giorni dalla comunicazione	
	presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in maniera	
	definitiva, nei termini previsti dal Regolamento.	
	TITOLO II - STRUTTURA CENTRALE	
	ART. 4 - ORGANI CENTRALI	
	4.1 Gli Organi dell'UNPLI Parma sono:	
	a) l'Assemblea Provinciale;	
	b) il Consiglio Provinciale;	
	c) la Giunta Esecutiva, ove istituita;	
	d) il Presidente Provinciale;	

e) il Collegio Provinciale dei Probiviri;

f) l'Organo di Controllo, ove istituito;

g) Il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

4.2 Salvo diversa previsione di legge, tutte le cariche elettive all'interno dell'UNPLI Parma hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.

ART. 5 - ORGANISMI AUSILIARI

5.1 Gli Organismi ausiliari sono strumenti che l'UNPLI Parma può istituire per la migliore realizzazione dei propri fini. Essi sono:

a) i Dipartimenti;

b) le Commissioni;

c) le Cariche oncrarie.

TITOLO III - STRUTTURA PERIFERICA

ART. 6 - ARTICOLAZIONI PERIFERICHE

6.1 Le articolazioni periferiche dell'UNPLI Parma, qualora istituite secondo le norme di cui all'art. 6.1 dello Statuto UNPLI Emilia Romagna, sono tenute all'osservanza del precedente articolo 4.2, nonché delle norme statutarie dell'UNPLI, dell'UNPLI Emilia Romagna e di quelle del presente Statuto, a cui devono uniformare la propria normativa interna.

6.2 Le Pro Loco e le articolazioni periferiche operanti nel territorio della Provincia di Parma, sono tenute alla puntuale osservanza di tutti gli atti deliberativi dell'UNPLI, dell'UNPLI Emilia Romagna e dell'UNPLI Parma.

6.3 Tutte le articolazioni periferiche dell'UNPLI Parma, hanno propria

CU Null



	autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e	
	patrimoniale e rispondono delle obbligazioni assunte secondo le norme di	
	legge. L'UNPLI, l'UNPLI Emilia Romagna e l'UNPLI Parma,	
	espressamente declinano ogni responsabilità in merito a obbligazioni assunte	
	a qualunque titolo da tutti le articolazioni periferiche di cui al presente art.	
	6.1.	
	ART. 7 - ADEMPIMENTI	
	7.1 Le articolazioni periferiche, laddove dotate di un proprio Statuto, inviano	
	all'UNPLI Parma, in tempi congrui, copia:	
	a) della convocazione di ogni Assemblea;	
	b) del verbale dell'Assemblea;	
	c) del documento di programmazione economica;	
	d) del bilancio consuntivo annuale, secondo le modalità previste dalle	
	disposizioni di legge vigenti;	
	e) del bilancio sociale, nell'ipotesi di cui all'art. 14 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n.117;	
	f) dello Statuto e dei Regolamenti e delle modifiche che vi vengono	
	apportate.	
	g) di ogni altra documentazione richiesta dall'UNPLI.	
	7.2 In caso di inosservanza degli adempimenti previsti nel precedente art.	
	7.1, il Consiglio Provinciale può richiedere	
	all'UNPLI Emilia Romagna l'adozione di provvedimenti disciplinari	
	consistenti in:	
	– diffida scritta;	
	– commissariamento.	

TITOLO IV – ORGANI CENTRALI REGIONALI

ART. 8 - ASSEMBLEA PROVINCIALE

8.1 L'Assemblea Provinciale determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici dell'UNPLI Parma, in accordo con quelli determinati dall'UNPLI e dall'UNPLI Emilia Romagna.

8.2 L'Assemblea Provinciale può essere sia ordinaria che straordinaria.

8.3 È di competenza dell'Assemblea Provinciale:

- a) approvare le linee programmatiche dell'UNPLI Parma;
- b) discutere sui temi proposti dal Consiglio Regionale e comunicati ai Comitati Provinciali;
- c) eleggere e revocare il Presidente Provinciale;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Provinciale;
- e) eleggere i componenti della Giunta Esecutiva Provinciale e il Vicepresidente, se prevista;
- f) eleggere i componenti del Collegio Provinciale dei Proibiviri;
- g) eleggere i componenti dell'Organo di controllo, ove tale nomina sia ritenuta opportuna e quando sia obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- h) nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- i) approvare le modifiche statutarie proposte;
- j) approvare e modificare i regolamenti di cui all'art. 24 del presente Statuto;
- k) decidere l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'UNPLI Parma,

Ch. Melli

[Signature]

	disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei Commissari	
	liquidatori; approvare il bilancio d'esercizio consuntivo, con le modalità	
	previste dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	l) approvare il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando	
	obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	n) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	o) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo	
	o dallo Statuto alla sua competenza;	
	p) deliberare sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.	
	8.4 Nelle ipotesi in cui l'UNPLI Parma abbia un numero di associati non	
	inferiori a cinquecento, le competenze di cui al presente art. 8.3 lett. e), k) e	
	l) possono essere delegate al Consiglio Provinciale.	
	8.5 L'Assemblea Provinciale è costituita dai rappresentanti di tutte le Pro	
	Loco associate operanti nel territorio di	
	competenza, i quali hanno diritto di voto secondo quanto previsto nello	
	Statuto UNPLI e nel Regolamento. All'Assemblea Provinciale possono	
	assistere tutte le Pro Loco regolarmente iscritte all'UNPLI, ricadenti nel	
	territorio di competenza.	
	8.6 L'Assemblea Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno una volta	
	all'anno per approvare il bilancio	
	consuntivo e, qualora sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il	
	bilancio sociale, salvo le ipotesi di cui al presente art. 8.4. Si riunisce in	
	forma elettiva ogni quadriennio per la elezione degli Organi sociali.	

	8.7 L'Assemblea Provinciale si riunisce in via straordinaria su deliberazione	
	del Consiglio Provinciale o su deliberazione motivata di almeno un decimo	
	delle Pro Loco associate.	
	8.8 Nell'Assemblea Provinciale è ammessa una delega per ogni associato	
	presente avente diritto al voto.	
	8.9 L'Assemblea Provinciale, salvo diversa disposizione del presente	
	Statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in	
	proprio e per delega, della metà più uno dei rappresentanti di tutte le Pro	
	Loco associate aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.	
	8.10 Salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto, le decisioni	
	dell'Assemblea sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti.	
	senza tenere conto del numero degli astenuti.	
	8.11 Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a	
	discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una	
	votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati	
	canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti dedicate, a	
	patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche,	
	ecc...) per identificare univocamente ciascun partecipante. L'Assemblea	
	Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria	
	tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai	
	sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.	
	ART. 9 - CONSIGLIO PROVINCIALE	
	9.1 Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente Provinciale eletto e da	
	n. 6 Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale, nel rispetto di una	
		

	rappresentanza complessivamente equilibrata della realtà territoriale e	
	secondo le norme di apposito regolamento di cui all'art. 24.3 del presente	
	Statuto. Ai componenti del Consiglio Provinciale si applicano le disposizioni	
	di cui all'art. 2382 del Codice civile.	
	9.2 Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale. Tutte le	
	convocazioni sono effettuate per iscritto ed inviate personalmente, a mezzo	
	posta elettronica ordinaria o certificata, a tutti gli aventi diritto a partecipare e	
	debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora stabilita per la riunione, sia della prima che della seconda	
	convocazione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 48 ore	
	prima della data della riunione.	
	9.3 Il Consiglio Provinciale si riunisce di norma almeno quattro volte	
	all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta	
	scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. In quest'ultimo caso	
	la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.	
	9.4 La riunione del Consiglio Provinciale è valida in prima convocazione con	
	la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda	
	convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza di almeno un	
	terzo dei suoi componenti.	
	9.5 Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, le	
	deliberazioni del Consiglio Provinciale sono valide a maggioranza dei voti	
	espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti. Tutte le	
	votazioni vengono effettuate con voto palese, salvo le ipotesi di voto segreto	
	previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.	
	9.6 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio	

	Provinciale possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento	
	audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza	
	(videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito	
	regolamento, a condizione che:	
	– sia consentito al Presidente Provinciale di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la	
	constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;	
	– sia consentito al Segretario Provinciale o al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	È esclusa la riunione o la partecipazione dei singoli componenti del	
	Consiglio Provinciale attraverso strumenti di comunicazione a distanza in	
	tutte le riunioni in cui nell'ordine del giorno siano inseriti argomenti per i	
	quali è previsto il voto a scrutinio segreto.	
	9.7 Di ogni seduta del Consiglio Provinciale è disposto, a cura del Presidente	
	e del Segretario, il verbale che verrà depositato nella sede sociale e trasmesso	
	ai Consiglieri provinciali, ai componenti la Giunta Esecutiva, se prevista, ai	
	componenti dell'Organo di controllo, se previsto, ed ai componenti il	
	Collegio Provinciale dei Probiviri.	
	9.8 Alle riunioni del Consiglio Provinciale sono invitati a partecipare senza	
	diritto di voto i Consiglieri regionali e gli eventuali Componenti della Giunta	
	Esecutiva Regionale residenti nel territorio della Provincia.	
	9.9 Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a	
	discrezione del Presidente del Consiglio Provinciale è possibile indire una	
		

	votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati	
	canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti dedicate, a	
	patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche,	
	ecc.) per identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è	
	da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la	
	verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i	
	quali la riunione verrà tenuta.	

ART. 10 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO

PROVINCIALE

	10.1 Il Consiglio Provinciale ha in via esclusiva funzioni di indirizzo e di	
	controllo sull'intera associazione che esercita	
	attraverso i seguenti compiti:	

- | | | |
|--|--|--|
| | a) indice l'Assemblea Provinciale ordinaria e straordinaria, | |
| | determinandone l'ordine del giorno; | |
| | b) delibera l'attuazione delle direttive per il raggiungimento degli | |
| | obiettivi fissati dall'Assemblea Provinciale sviluppandone la relative | |
| | programmazione; | |
| | c) determina le linee d'azione che si impongono per nuove esigenze tra | |
| | un'Assemblea Provinciale e l'altra; | |
| | d) approva i Regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla | |
| | competenza dell'Assemblea; | |
| | e) delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su | |
| | tematiche e avvenimenti della Provincia che vengono, in qualche modo, ad | |
| | interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed | |
| | eventualmente presso l'opinione pubblica; | |

	f) propone all'approvazione dell'Assemblea Provinciale:	
	- i regolamenti di competenza dell'Assemblea;	
	- le modifiche statutarie;	
	- l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'UNPLI Parma;	
	g) nomina la Commissione Verifica Poteri, su proposta del Presidente Provinciale;	
	h) propone la decadenza del Presidente Provinciale, nelle ipotesi di cui al successivo art. 12.6 del presente Statuto;	
	i) propone al Consiglio Regionale i provvedimenti disciplinari della diffida scritta e del Commissariamento, nei confronti degli organi direttivi delle articolazioni periferiche o delle Pro Loco associate, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti e secondo la gravità della inadempienza	
	j) Contro le sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, pena la inefficacia del ricorso stesso; surroga, nelle ipotesi di dimissioni, decadenza o esclusione i propri componenti con i primi dei non eletti, fino ad un massimo della metà dei consiglieri. Nel caso la surroga riguardi la metà più uno dei componenti, l'intero Consiglio Provinciale decade ed il Presidente Provinciale convoca l'Assemblea straordinaria elettiva per il suo rinnovo;	
	k) istituisce eventuali Commissioni di cui al successivo art. 16;	
	l) stabilisce l'eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario Provinciale o dei componenti del Consiglio o di altri organi;	
	m) approva il documento di programmazione economica proposto dalla	
	<i>Ch Melli</i>	<i>[Signature]</i>

	Giunta Esecutiva;	
	n) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali	
	attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale, con le modalità	
	previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	o) approva, nell'ipotesi di cui all'art. 8.4 del presente Statuto, il bilancio	
	d'esercizio consuntivo con le modalità previste dall'art. 13 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	p) approva, nell'ipotesi di cui all'art. 8.4 del Presente Statuto, il bilancio	
	sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	ART. 11 - LA GIUNTA ESECUTIVA	
	11.1 Alla Giunta Esecutiva Provinciale, qualora istituita, spettano funzioni	
	operative di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che esercita attraverso i seguenti compiti:	
	a) dare attuazione dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio	
	Provinciale;	
	b) in caso di necessità ed urgenza, adottare con efficacia immediata le	
	delibere di competenza del Consiglio Provinciale, sottoponendo le stesse a	
	ratifica del Consiglio Provinciale nella prima riunione convocata;	
	c) deliberare le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su	
	tematiche e avvenimenti della Provincia che vengono, in qualche modo, ad	
	interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed	
	eventualmente presso l'opinione pubblica;	
	d) proporre la documentazione di programmazione economica, redatta	
	dal Segretario Provinciale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio	

	Provinciale;	
e)	predisporre, su proposta del Segretario Provinciale, il bilancio consuntivo d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, salvo l'ipotesi di cui all'art. 8.4 del presente Statuto;	
f)	predisporre, su proposta del Segretario Provinciale, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo l'ipotesi di cui all'art. 8.4 del Presente Statuto;	
g)	proporre il bilancio consuntivo, redatto dal Segretario Provinciale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale, nelle ipotesi di cui all'art. 8.4 del Presente Statuto;	
h)	proporre il bilancio sociale, redatto dal Segretario Provinciale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, nelle ipotesi di cui all'art. 8.4 del Presente Statuto;	
i)	assistere ed affiancare il Presidente Provinciale nello svolgimento delle sue funzioni;	
j)	su proposta del Presidente Provinciale affidare specifiche deleghe operative ai propri componenti;	
k)	istituire eventuali Dipartimenti di cui al successivo art. 17 del presente Statuto;	
l)	assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può	
	<i>ca null</i>	<i>[Signature]</i>

	essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque	
	per cento del numero degli associati.	
	11.2 La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell'UNPLI Parma, che	
	la presiede, dal Vicepresidente vicario e da altri componenti fino al	
	raggiungimento di un numero complessivo non superiore alla metà dei	
	componenti il Consiglio Provinciale.	
	11.3 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Provinciale. Tutte le	
	convocazioni sono effettuate per iscritto ed inviate personalmente, a mezzo	
	posta elettronica ordinaria o certificata, a tutti gli aventi diritto a partecipare e	
	debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora stabilita per la riunione; nei casi di urgenza sono consentite	
	convocazioni, sino a 12 ore prima della data della riunione.	
	11.4 La Giunta Esecutiva di norma si riunisce ogni tre mesi ed ogni qualvolta	
	il Presidente Provinciale o la metà dei suoi componenti lo ritenga necessario.	
	11.5 La riunione della Giunta Esecutiva è valida con la presenza della	
	maggioranza dei suoi componenti.	
	11.6 I verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva sono resi sempre	
	disponibili ai Consiglieri provinciali ed a tutti i componenti degli Organi	
	provinciali in carica.	
	11.7 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti della Giunta	
	Esecutiva possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento	
	audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza	
	(videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito	
	regolamento, a condizione che: – sia consentito al Presidente Provinciale di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare	

svolgimento dell'adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;

– sia consentito al Segretario Provinciale o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

È esclusa la riunione o la partecipazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva attraverso strumenti di comunicazione a distanza in tutte le riunioni in cui nell'ordine del giorno siano inseriti argomenti per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.

11.8 L'Assemblea Provinciale, su proposta motivata del Presidente Provinciale o con deliberazione del Consiglio Provinciale approvata da almeno due terzi dei suoi componenti e motivata da gravi inadempienze, può sfiduciare e dichiarare decaduti uno o più componenti la Giunta Esecutiva.

11.9 Qualora l'Assemblea Provinciale ritenga di non istituire la Giunta Esecutiva, le competenze e le funzioni ad essa attribuite dal presente articolo sono svolte dal Consiglio Provinciale.

ART. 12 - PRESIDENTE PROVINCIALE

12.1 Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante dell'UNPLI Parma ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate, nel rispetto del presente Statuto e delle norme statutarie e regolamentarie dell'UNPLI. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.

12.2 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza semplice dei voti.

CU MU

AF

	12.3 Il Presidente ha i seguenti compiti:	
	a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell'UNPLI	
	Parma secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea Provinciale,	
	dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal	
	Consiglio Provinciale e dalla Giunta Esecutiva, quando istituita, tramite il	
	Segretario Provinciale e i servizi da questo dipendenti;	
	b) in caso di necessità ed urgenza, adotta con efficacia immediata le	
	delibere di competenza dell'Organo amministrativo, sottoponendole a	
	ratifica nella prima riunione convocata;	
	c) promuove le attività e le delibere degli Organi centrali, e coordina le	
	attività delle Articolazioni periferiche e degli Organismi ausiliari;	
	d) convoca e presiede il Consiglio Provinciale e la Giunta esecutiva, se	
	istituita, determinando l'ordine del giorno delle riunioni;	
	e) ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle riunioni delle	
	Articolazioni periferiche e delle Pro Loco associate;	
	f) propone alla Giunta Provinciale, se istituita, o al Consiglio	
	Provinciale nelle ipotesi di cui all'articolo 11.9 del presente Statuto, la	
	costituzione di dipartimenti e gruppi di lavoro ai sensi del successivo art. 17	
	del presente Statuto;	
	g) è responsabile della gestione economica e finanziaria dell'UNPLI	
	Parma;	
	h) quale rappresentante legale dell'UNPLI Parma di fronte a terzi e in	
	giudizio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, sentito	
	l'organo amministrativo competente;	
	i) può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al	

Vicepresidente o ad altro componente dell'organo amministrativo;

j) può invitare alle riunioni del Consiglio Provinciale e della Giunta Esecutiva, se istituita, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale organo;

k) convoca, su deliberazione del Consiglio Provinciale, l'Assemblea Provinciale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto;

12.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri fino a un massimo di sei mesi consecutivi.

12.5 In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente Provinciale, insieme alla Giunta Esecutiva, se istituita e al Segretario Provinciale, sono dichiarati decaduti dal Consiglio Provinciale ed il Vicepresidente convoca entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

12.6 Il Consiglio Provinciale, con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti e nei casi di gravi inadempienze ai doveri istituzionali o di mancata approvazione del bilancio consuntivo, indice senza ritardo, se necessario in auto-convocazione, l'Assemblea per trattare la sfiducia e la decadenza del Presidente Provinciale.

12.7 L'Assemblea straordinaria così indetta potrà confermare la fiducia al Presidente o procedere alla elezione del nuovo Presidente Provinciale sino alla conclusione del mandato corrente.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

Ch *ma*



	13.1 L'Organo di controllo, qualora non monocratico, è composto da tre	
	membri. I componenti, sia nella forma monocratica che nella forma	
	collegiale, sono scelti fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o	
	di esperienza ed eletti dall'Assemblea Provinciale. Ai sensi dell'art. 30 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, almeno uno dei membri è scelto tra	
	le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Si	
	applica l'art. 2399 del Codice civile.	
	13.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal membro risultato primo degli	
	eletti, l'Organo di controllo elegge al suo interno il proprio Presidente.	
	13.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento	
	alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di	
	controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio	
	sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee	
	guida.	
	13.4 L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione	
	dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I	
	componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal	
	fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari.	
	13.5 Il Presidente dell'Organo di controllo è invitato alle riunioni del	

Consiglio Provinciale o della Giunta Esecutiva e vi può partecipare, senza diritto a voto, personalmente o, in caso di assenza, tramite un altro componente del Collegio da lui delegato.

13.6 L'Organo di controllo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritiene necessario. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti.

13.7 Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti.

13.8 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 14 - COLLEGIO PROVINCIALE DEI PROBIVIRI

14.1 Il Collegio Provinciale dei Probiviri si compone di tre componenti eletti dall'Assemblea Provinciale fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.

14.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal Proboviro più votato, il Collegio elegge nel suo interno il proprio Presidente fra gli effettivi.

14.3 Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha i seguenti compiti:

ca mnd

[Signature]

	a)	regola conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra
		controversia insorta tra gli Organi dell'UNPLI Parma e tra questi e le Pro
		Loco e le articolazioni periferiche di competenza;
	b)	interviene, altresì, nei conflitti tra gli Organi dell'UNPLI Parma e
		coloro che rivestono cariche sociali negli stessi e nelle articolazioni
		periferiche;
	c)	decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto del presente
		Statuto da parte degli Organi dell'UNPLI Parma, tranne le ipotesi di
		competenza esclusiva del Collegio Regionale e Nazionale dei Probiviri;
	d)	interviene, su richiesta dell'Organo amministrativo competente, per
		dirimere particolari controversie nell'ambito delle articolazioni periferiche
		relativamente alla disciplina associativa;
		14.4 Il Presidente del Collegio Provinciale dei Probiviri è invitato, senza
		diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Provinciale.
		14.5 Con apposito regolamento viene determinata la procedura per la
		presentazione dei ricorsi al Collegio e il termine massimo per la loro
		trattazione.
		14.6 Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni
		qualvolta questi lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la
		presenza di almeno due componenti.
		14.7 I singoli componenti il Collegio si asterranno dal partecipare ad alcuna
		fase di valutazione e giudizio che riguardi persone fisiche o giuridiche in
		potenziale conflitto di interessi.
		14.8 Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di
		impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il

primo dei non eletti e, in caso di parità, con il più anziano di età.

ART. 15 - SEGRETARIO PROVINCIALE

15.1 Il Segretario Provinciale è nominato e revocato dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente Provinciale anche tra i non Consiglieri;

15.2 Il Segretario Provinciale esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Provinciale.

15.3 Sono compiti specifici del Segretario Provinciale:

- a) svolgere il servizio di Segreteria dell'UNPLI Parma, assistendo alle sedute dell'Assemblea Provinciale, del Consiglio Provinciale e della Giunta Esecutiva, se istituita, curando la compilazione dei relativi verbali, la loro ordinata conservazione e la messa a disposizione degli aventi diritto nel tempo più breve possibile;
- b) coordinare gli altri uffici eventualmente istituiti dall'UNPLI Parma;
- c) curare i rapporti con la Segreteria Regionale dell'UNPLI;
- d) redigere il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché il bilancio sociale nei casi previsti dal presente statuto, da sottoporre tramite il Presidente Provinciale all'esame e alla successiva approvazione degli organi sociali competenti;
- e) predisporre, in conformità alle direttive del Presidente, la documentazione di programmazione economica per l'esercizio successivo, per la conseguente presentazione all'organo competente ad approvarlo;
- f) depositare presso la sede dell'UNPLI Parma, a disposizione degli associati, durante i quindici giorni precedenti la riunione dell'organo

ell mld

A

	convocato per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati;	
	g) inoltrare all'UNPLI Regionale, subito dopo l'approvazione, i	
	documenti di cui all'art. 7.1, del presente Statuto;	
	h) attuare gli adempimenti relativi al deposito e alle pubblicazioni dei	
	bilanci, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	TITOLO V - ORGANISMI AUSILIARI	
	ART. 16 - COMMISSIONI	
	16.1 Le Commissioni sono istituite a tempo determinato dal Consiglio	
	Provinciale che ne determina il numero, la composizione e la durata.	
	16.2 Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio. Delle	
	Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti, sia Soci delle	
	single Pro Loco associate che persone esterne all'UNPLI Parma. Il	
	Responsabile di una Commissione deve essere di norma un Consigliere	
	Provinciale.	
	ART. 17 - DIPARTIMENTI	
	17.1 I Dipartimenti sono istituiti dalla Giunta Esecutiva Provinciale, se	
	costituita, o in mancanza dal Consiglio Provinciale, che ne determina il	
	numero e i nominativi dei componenti.	
	17.2 I Dipartimenti hanno funzioni consultive ed operative entro i limiti e sui	
	temi definiti nel programma approvato dal Consiglio Provinciale.	
	17.3 Il Responsabile di un Dipartimento deve essere, di norma, uno dei	
	componenti della Giunta Esecutiva, se istituita, escluso il Presidente	
	Provinciale, che ha il compito di coordinarne l'attività.	
	17.4 La Giunta Esecutiva, se costituita, può istituire gruppi di lavoro	

temporanei o permanenti su specifici argomenti di attività. In mancanza della Giunta, i gruppi di lavoro possono essere istituiti dal Consiglio Provinciale.

ART. 18 - QUALIFICHE ONORARIE

18.1 Agli ex Presidenti Provinciali, come eccezionalmente ad altri componenti dell'UNPLI che hanno rivestito cariche nazionali o regionali, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Pro Loco, l'Assemblea Provinciale, su proposta del Consiglio Provinciale, può conferire l'alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell'UNPLI Parma.

18.2 Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione oppure, in mancanza di unanimità, per votazione con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi.

18.3 Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Provinciale.

18.4 Il riconoscimento è a vita.

18.5 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell'UNPLI Parma deve essere accettato dall'interessato formalmente per iscritto.

18.6 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell'UNPLI Parma comporta la ineleggibilità a qualsiasi carica elettiva dell'UNPLI a livello nazionale e Regionale.

18.7 Al Presidente Onorario o al Consigliere Onorario dell'UNPLI Parma il Consiglio Provinciale può affidare incarichi di rappresentanza per particolari e specifici compiti.



TITOLO VI - NORME GENERALI

ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE

19.1 Le risorse economiche, con le quali l'UNPLI Parma provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:

- a) quote associative, nonché contributi delle Pro Loco associate e dei soci di queste;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative;
- g) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

19.2 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi,

rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

19.3 Il bilancio consuntivo, costituito dalla situazione patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente, deve essere approvato, salvo diversa disposizione di legge, entro il 31 maggio, secondo uno schema conforme approvato dal Consiglio Nazionale dell'UNPLI; potrà inoltre essere redatto il Bilancio Sociale ed ogni altro atto e documento ritenuto utile e funzionale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

19.4 Tutti i beni o le attività di proprietà dell'UNPLI Parma devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio dell'anno e tenuto dalla Segreteria Provinciale, debitamente vistato dall'Organo di controllo e/o Revisione legale dei conti, da conservare, unitamente alla relativa documentazione contabile, con gli altri documenti.

19.5 L'UNPLI Parma si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci delle proprie associate. Il Consiglio Provinciale delibera preventivamente sui limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle

CU M U



	spese effettivamente sostenute dai volontari, secondo quanto previsto	
	dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	19.6 L'UNPLI Parma con delibera della Giunta esecutiva può assumere	
	lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di	
	interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero	
	dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta	
	per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli	
	associati.	
	ART. 20 - MODIFICHE STATUTARIE	
	20.1 L'UNPLI Parma adotta lo Statuto tipo e le eventuali modifiche,	
	approvato dal Consiglio Regionale.	
	20.2 Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea	
	Provinciale con apposita delibera del Consiglio Provinciale, per iniziativa	
	dello stesso o su richiesta di un quarto delle Pro Loco regolarmente associate	
	- acquisito il parere favorevole del Consiglio Regionale dell'UNPLI.	
	20.3 L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in	
	prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto	
	ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi	
	diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti validi.	
	20.4 Qualora lo Statuto o le modifiche statutarie non sia ratificato in quanto	
	non compatibile con lo Statuto Nazionale e Regionale o con le disposizioni	
	di leggi vigenti, il Consiglio Regionale può deliberare il Commissariamento	
	del Comitato Provinciale, al fine di attivare le procedure per l'adeguamento	
	dello Statuto non conforme da parte dell'Assemblea.	

20.5 In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, le modifiche statutarie necessarie ed indispensabili per adeguarsi ad eventuali nuove norme di legge vincolanti per l'Associazione possono essere adottate con delibera del Consiglio Provinciale presa all'unanimità.

20.6 Le modifiche al presente statuto, salvo contraria disposizione di legge, non richiedono necessariamente la forma dell'atto pubblico.

ART. 21 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

21.1 Lo scioglimento dell'UNPLI Parma deve essere proposto all'Assemblea Provinciale dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

21.2 Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati.

21.3 La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.

21.4 Fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra i soci.

21.5 A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto

Ch. Melli



legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 22 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ E DECADENZA

22.1 Ogni Pro Loco operante nel territorio della Provincia, può candidare un suo associato ad una carica elettiva Provinciale, a condizione che:

- a) sia una persona fisica;
- b) sia nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
- c) non si trovi in stato di conflitto di interessi, concreto ed attuale, con l'UNPLI;
- d) sia regolarmente iscritto ad una Pro Loco avente diritto di voto, a norma del presente statuto;
- e) non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

22.2 Ogni Pro Loco avente diritto di voto a norma del presente statuto può presentare una sola candidatura ad una carica Provinciale

22.3 La perdita dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 22.1 è causa di decadenza dalla carica.

22.4 L'Assemblea Provinciale può prevedere ulteriori casi di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o divieto di cumulo di cariche.

ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI

23.1 Salvo quanto disposto diversamente dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto di chi

presiede.

23.2 Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente Provinciale:

- a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
- b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei votanti.

23.3 Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida altra modalità di votazione.

23.4 Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica dell'UNPLI Parma possono concorrere solo le Pro Loco che risultano associate secondo le modalità previste dal presente Statuto e in regola con il pagamento della quota sociale.

23.5 Per l'elezione di organi collegiali le preferenze da esprimere non possono superare la metà dei posti da ricoprire, con arrotondamento all'unità superiore.

23.6 Entro la fine del mese di marzo di ogni anno chiunque ricopre una carica sociale Provinciale è tenuto ad inviare alla Segreteria Provinciale una attestazione da cui risulti il permanere dei requisiti di eleggibilità.

23.7 Le Pro Loco, i loro associati e le articolazioni periferiche sono tenute all'osservanza degli atti deliberativi dell'UNPLI.

ART. 24 - REGOLAMENTI

24.1 I Regolamenti dell'UNPLI Parma sono approvati dal Consiglio Provinciale e contengono le norme relative al funzionamento degli Organi centrali, nonché altre norme relative al buon

andamento dell'attività dell'UNPLI Parma.

24.2 Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Provinciale, su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

24.3 Sono riservati alla competenza dell'Assemblea:

- a) il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- b) il Regolamento elettorale per l'elezione degli organi sociali;
- c) il Regolamento che determina le caratteristiche funzionali e organizzative delle articolazioni periferiche istituite dall'UNPLI Parma;
- d) il Regolamento dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza aggiuntivi, rispetto a quelli contemplati dall'art. 22.4 del presente Statuto.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

25.1 Per non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto dell'UNPLI e dell'UNPLI Emilia Romagna, alle leggi vigenti in materia e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile.

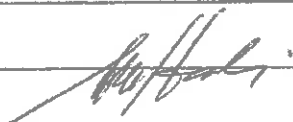
ART. 26 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

26.1 Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

26.2 Gli Organi Provinciali in carica al momento della approvazione dello Statuto concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale.

26.3 Il Consiglio Provinciale dei Revisori dei Conti svolge le funzioni e i compiti dell'Organo di Controllo fino alla sua elezione.

26.4 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPR UT PARMA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2427
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 22/03/2021 REGISTRATO IL 04/06/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002427

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92134670345 UNIONE NAZ.PROLOCO D'ITALIA COMI
ID. TELEMATICO: TGV21L002427000PG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92134670345

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

